



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00



**REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA DEI BENI COMUNI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2026



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

oo__oo__oo__oo__oo

INDICE

- Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 I soggetti attivi
- Art. 5 Patto di collaborazione
- Art. 6 Disposizioni generali di carattere procedurale
- Art. 7 Patti di collaborazione ordinari
- Art. 8 Patti di collaborazione complessi
- Art. 9 Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici
- Art. 10 Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Art. 11 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 12 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 13 Formazione e Scuole
- Art. 14 Autofinanziamento
- Art. 15 Comunicazione di interesse generale
- Art. 16 Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
- Art. 17 Formazione per prevenire i rischi
- Art. 18 Riparto delle responsabilità
- Art. 19 Clausole interpretative
- Art. 20 Entrata in vigore e sperimentazione
- Art. 21 Comunicazione on line dell'amministrazione condivisa
- Art. 22 Protezione dei dati personali (Privacy)



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale, per il perseguimento di finalità di interesse generale.
3. Il presente regolamento stabilisce altresì norme di coordinamento con il Codice del Terzo settore (d. lgs 117/2017), con le disposizioni dell'art. 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) e art. 201 (Partenariato sociale) del D. lgs 36/2023, con la normativa sull'impresa sociale (d. lgs. n. 112/2017) e con la L.R. Umbria n. 2/2023, definendo le opportune connessioni volte ad attuare il modello generale dell'amministrazione condivisa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:

- a) *Beni comuni*: i beni materiali e immateriali, comprensivi dei beni digitali, che i soggetti attivi e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazioni.
- b) *Soggetti attivi*: tutti i soggetti, singoli o associati anche in modo informale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento. Possono essere ricomprese anche le imprese, purché nella dimensione della loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto.
- c) *Proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai soggetti attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- d) *Patto di collaborazione*: il patto attraverso il quale Comune e soggetti attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni.
- e) *Interventi di cura*: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00

f) *Gestione condivisa*: interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione comunale con carattere di continuità e di inclusività.

g) *Interventi di rigenerazione*: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, inseriti, tramite metodi di co-progettazione, in processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita.

h) *Spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3

Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) *fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b) *pubblicità e trasparenza*: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) *responsabilità*: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) *inclusività e apertura*: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;

e) *pari opportunità e contrasto delle discriminazioni*: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) *partecipazione dei bambini*: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;

g) *sostenibilità*: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00

alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

h) *proporzionalità*: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

i) *adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

j) *informalità*: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

k) *autonomia civica*: l'Amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

l) *prossimità e territorialità*: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

Art. 4

I soggetti attivi

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I soggetti attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Qualora i soggetti attivi operino tramite formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale stessa, assumendo l'impegno a realizzare interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00

4. Il Comune consente la partecipazione di singoli soggetti ad interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente, ai sensi della normativa vigente, o quale misura alternativa alla pena detentiva o pecuniaria, da attuarsi secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di lavori di pubblica utilità o di messa alla prova.
5. Gli interventi di cura e dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.
6. Il presente Regolamento è applicabile anche ai beni confiscati alla criminalità organizzata che, per le caratteristiche proprie, siano suscettibili di rientrare nella definizione di beni comuni.

Art. 5

Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e soggetti attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni, al fine di garantire l'interesse generale e nel rispetto dei diritti di terzi.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
 - n) le reciproche responsabilità, in applicazione di quanto previsto dal presente regolamento.



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

Art. 6

Disposizioni generali di carattere procedurale

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, collocata nell'ambito dell'Area Vigilanza, Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici e Affari Generali:

a) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;

c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;

Art. 7

Patti di collaborazione ordinari

1. I soggetti che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio dell'Area Vigilanza, Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici e Affari Generali secondo un modello disponibile sul portale del Comune.



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00

2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
4. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Responsabile del Servizio che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Responsabile del Servizio, previa eventuale richiesta di informazioni/chiarimenti, comunica in modo motivato tale impossibilità ai proponenti entro 15 giorni.

Art. 8

Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale. Tali interventi possono anche essere interessati dall'attivazione di partenariati speciali ai sensi dell'art 134 d. lgs 36/2023.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi/partenariati speciali.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'Amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza. Le proposte raccolte vengono sottoposte al Responsabile del Servizio competente, referente per l'istruttoria delle stesse, la predisposizione del patto di collaborazione e la sua sottoscrizione. L'istruttoria da parte del Responsabile del Servizio competente dovrà essere svolta entro 30 giorni dal termine previsto nell'avviso per la presentazione di eventuali altre proposte.
5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il Responsabile del Servizio competente lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni.



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00

6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il Responsabile competente può ricorrere all'organizzazione di incontri con modalità partecipative.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il Responsabile competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale.
9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

Art. 9

Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I soggetti attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili nel rispetto delle procedure e vincoli previsti dalla normativa vigente.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00

alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, possono prevedere l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

Art. 10

Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo: l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale; l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze; l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni straordinarie; la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Art. 11

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (ex Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche - C.O.S.A.P.) in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e per



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

oo__oo__oo__oo__oo

l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- si tratti di iniziative occasionali;
- la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 12

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Art. 13

Formazione e scuole

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra le Istituzioni scolastiche ed i genitori, gli studenti, gli insegnanti e chiunque altro voglia impegnarsi per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali.

Art. 14

Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00

realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Art. 15

Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
- d) assicurare la riconoscibilità dei progetti di amministrazione condivisa, valorizzando l'impegno dei cittadini attivi.

Art.16

Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

oo__oo__oo__oo__oo

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.

Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- azioni e servizi resi;
- risultati raggiunti;
- risorse disponibili ed utilizzate.

Art.17

Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

3. Il Comune garantisce, nei casi necessari, la stipula a beneficio dei cittadini attivi di apposite polizze assicurative per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

Art. 18

Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

Art. 19

Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

00__00__00__00__00

Art. 20

Entrata in vigore e sperimentazione

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di 1 anno dall'entrata in vigore.

Art. 21

Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'Amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.

Art. 22

Protezione dei dati personali (Privacy)

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione dei procedimenti relativi ai patti di collaborazione, nonché per l'espletamento delle attività amministrative previste dal presente regolamento.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio nei limiti necessari allo svolgimento delle attività istruttorie e amministrative; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare seguito alle richieste o alle proposte di collaborazione.
4. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei e informatici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza, adottando adeguate misure tecniche e organizzative.
5. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti dalla legge o quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività connesse ai patti di collaborazione.
6. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
7. Gli interessati esercitano i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione.
8. Il Titolare del trattamento è il Comune di Collazzone, nella persona del legale rappresentante protempore; il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è individuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.